

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TARICCO - *Al Ministro dell'Interno* – Per sapere.

Premesso che:

- Nel 1997, a quattro anni dell'emanazione della legge per l'elezione diretta di sindaci e presidenti di provincia (l. 25 marzo 1993, n. 81), che ne rafforzava il ruolo in un contesto di profonda difficoltà della politica e delle istituzioni del Paese, venivano approvate le norme per la creazione di un albo professionale dei Segretari Comunali e Provinciali gestito da un'apposita Agenzia autonoma.
- Nell'ambito del suddetto albo, sindaci e presidenti di provincia avrebbero potuto scegliere il proprio segretario all'inizio del mandato (l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, co. 67-86). Contemporaneamente, veniva prevista anche l'istituzione di una Scuola superiore di pubblica amministrazione locale per la formazione e l'aggiornamento dei nuovi segretari. La legge (127/1997) prevedeva anche una nuova figura nelle province e nei comuni con più di 15.000 abitanti, quella del direttore generale, attribuendo a questi la funzione di dirigente delle autonomie locali;
- gli anni trascorsi dal 1997, data di approvazione della riforma su ruolo e funzioni del Segretario Comunale, hanno visto evolversi la figura stessa con un crescente ricorso ad una specie di spoil system grazie all'inserimento del rapporto fiduciario, consentendo al capo dell'amministrazione di scegliere tra soggetti che dovrebbero essere in possesso di alta qualificazione e preparazione professionale, asseverata dall'appartenenza all'Albo.
- Le modifiche normative attuate con il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, da un lato hanno modificato i riferimenti normativi in merito alle figure del segretario e del direttore generale e, abolendo l'Agas, hanno ripristinato il Ministero dell'Interno come datore di lavoro;
- Il Segretario, nominato direttamente dal massimo organo di governo dell'ente locale, vale a dire il Presidente nel caso della Provincia, esercita le sue funzioni fino ad un massimo di centoventi giorni dalla scadenza della consiliatura e quindi dalla nomina del Presidente, fatta salva la possibile conferma.
- Nel tempo, il ruolo del Segretario è cambiato: da rappresentante negli enti locali del Ministero dell'Interno, nel cui organico era incardinato, è oggi invece giuridicamente dipendente di una Agenzia Autonoma (A.G.E.S.), articolata in sezioni regionali per gli enti di minori dimensioni mentre quelli più grandi fanno riferimento ad un'unica sezione nazionale, ma retribuito direttamente dall'ente presso cui presta servizio, in quanto dipende funzionalmente proprio dal Presidente.
- La normativa di riferimento per lo stato giuridico del Segretario Provinciale resta comunque il Testo Unico approvato con il più volte modificato D.Lgs 18.08.2000 n. 267. In special modo il Capo II al titolo IV, parte I.

- le Province sono avviate ad una profonda trasformazione e in tutte le regioni è in via i definizione il nuovo assetto delle deleghe, che unito a quanto già previsto dalle normative vigenti, ne definirà, ai sensi della riforma, il loro assetto compiuto;
- l'approvazione al Senato in prima lettura del DDL 1577 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" di riforma della Pubblica Amministrazione ora trasferito alla Camera dei Deputati per la seconda lettura, prevede *l'abolizione della figura e la attribuzione alla dirigenza dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa*;
- in un quadro di risorse assolutamente insufficienti, molte Province si sono trovate a non rieleggere la figura del segretario provinciale nella precisa e puntuale ottica di concretizzare un risparmio notevole per la struttura; ma alcune, tra cui quella di Cuneo, hanno di recente ricevuto dalla Prefettura competente la notifica di nomina di un nuovo segretario provinciale che andrà ad incidere pesantemente sui costi di gestione e andrà ad inserirsi in una struttura destinata a ridursi significativamente e a modificare nel giro di pochi mesi in modo importante il proprio assetto;
- alla luce di tempi della riforma, appare prevedibile l'abolizione della figura del segretario provinciale nel corso del 2015, e appare quindi quanto meno discutibile il mantenere in essere in questa fase transitoria l'obbligo di nomina della figura del segretario provinciale in quelle provincie in cui sia venuto meno, soprattutto alla luce delle risorse assolutamente insufficienti anche solo per la manutenzione ordinaria di scuole e di viabilità in molte di esse;

per sapere

- se il Governo abbia piena conoscenza della complessa e contraddittoria situazione sopra descritta, e delle implicazioni che questa genera, e quali determinazioni in merito intenda assumere;
- se non ritenga pertanto anche opportuno e necessario emanare una normativa transitoria, per sospendere la norma ad oggi ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche normative, così da avere il tempo necessario a meglio valutare le risorse a disposizione, la situazione delle effettive deleghe rimanenti in capo all'Ente nei singoli territori e alla luce di detti elementi la necessità ed opportunità anche nell'immediato del ruolo in questione.

Mino Taricco